



*Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
Organizzazione No-profit- C.F. 91020700240*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VENETOSTELLATO

VenetoStellato c/o Osservatorio Astronomico "G.Toaldo"
Via L. Nodari n° 13, 36055 Nove (VI)
Tel. + 0424 592284- Fax. +0424 592284
E-Mail: osservatoriotaldo@libero.it
Web: www.venetostellato.it



*Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
Organizzazione No-profit- C.F. 91020700240*

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata VenetoStellato con sede presso l'Osservatorio Astronomico "G. Toaldo sito in via Luigi Nodari, n. 13, in comune di Nove (VI).

ART. 2 – FINALITA'

VenetoStellato è un'Associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, la cui attività si esprime nella forma di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, di norma, nei limiti territoriali della Regione Veneto. In particolare l'Associazione si prefigge di limitare l'inquinamento luminoso, si propone la sensibilizzazione, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente allo scopo di trasmettere alle generazioni future il cielo così come ci è pervenuto dai nostri predecessori, attuando le direttive della Legge Regionale 27 giugno 1997 n. 22, perseguire il risparmio energetico, preservare l'ambiente e il cielo notturno.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Le attività sono svolte attraverso prestazioni rese dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite la formazione di gruppi operativi all'interno dell'Associazione, operanti nell'intero territorio regionale, oltre che nazionale e estero.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, anche in forma indiretta, essere divisi tra gli associati.

L'Associazione si dichiara disponibile a collaborare a norma del presente Statuto con Enti, Associazione a carattere sociale e culturale, prestando l'opera dei propri associati.

ART. 3 - DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati che avrà effetto non prima di novanta giorni dalla data della delibera stessa.

In caso di scioglimento estinzione o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 4 - SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, e che, fatta domanda di iscrizione e versata la quota associativa, accettano di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento.

L'ammissione o esclusione dei soci viene stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Vi possono essere 3 categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari .

Sono soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nel campo della lotta all'inquinamento luminoso e che abbiano dimostrato particolare sensibilità nei confronti dell'Associazione. La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea dei soci.

Il socio onorario ha lo stesso diritto del socio ordinario.

Sono soci benemeriti i fondatori dell'Associazione e coloro che a giudizio dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito benemerita nei confronti dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio ha il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di partecipare alle Assemblee, a tutte le attività dell'Associazione, e di godere di tutti i benefici che sono citati nel presente Statuto.

I soci, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Il socio deve versare la quota sociale, rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indesiderabilità che verranno sancite dall'Assemblea dei Soci.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.



*Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
Organizzazione No-profit- C.F. 91020700240*

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta o via posta elettronica e diretta a ciascun socio e con pubblicizzazione nel sito web dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno ed il luogo di riunione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci (art. 20 C.C.) o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria viene convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Essa delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'eventuale scioglimento anticipato e per eventuali spese straordinarie.

ART. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a) valutare e approvare la Relazione Morale del Presidente.
- b) valutare e approvare il Bilancio predisposto dal Tesoriere dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- c) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
- d) stabilire l'entità della quota associativa.
- e) modificare il presente Statuto.
- f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata la maggioranza dei soci regolarmente iscritti, ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di qualsiasi numero di soci, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

A ciascuno dei soci spetta un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, purché presenti delega scritta e non più di una.

ART. 11 – VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea per la durata di anni due e rieleggibili, tra i propri componenti, senza predeterminazione alcuna e senza determinazione da parte di soggetti esterni all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti i componenti, il voto del Presidente non prevale.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; almeno una volta all'anno per indire le Assemblee annuali dei soci, per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Esso amministra, con i più ampi poteri l'Associazione ed in particolare:

1. propone l'ammontare delle quote sociali per ogni esercizio,
2. propone la nomina o esclusione dei soci,
3. presenta, al termine di ogni anno, il resoconto delle attività all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua surrogazione tenendo conto del primo non eletto nella graduatoria.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del consiglio direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo e ad alcuna carica associativa per le prestazioni fornite per conto dell'Associazione.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Viene eletto dall'Assemblea, senza alcuna predeterminazione e senza determinazione da parte di soggetti esterni all'Associazione; egli rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000



*Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
Organizzazione No-profit- C.F. 91020700240*

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche se in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 15 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 16 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Assemblea ed i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di tre Provisori da nominarsi allo scopo dall'Assemblea, i quali giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di procedura.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto ed in tal caso il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni che operino nello stesso settore di interesse di VenetoStellato o per finalità di utilità sociale.